



*Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

*di concerto con*

*il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

*e*

*il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 3 del 4 gennaio 2023;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e, in particolare, l'articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;

**VISTO** il decreto 20 marzo 2019 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "*Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO<sub>2</sub> e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del suddetto decreto, secondo il quale per la prenotazione dei contributi i venditori dei veicoli agevolabili devono provvedere a registrarsi nell'apposito sistema informatico e a inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, confermando l'operazione entro centottanta giorni dalla prenotazione mediante comunicazione, tra l'altro, del numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo;



**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.mm.ii., recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, e, in particolare, l'articolo 1, commi da 652 a 659 e 691 in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante "*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*", e, in particolare, l'articolo 22, il quale ha istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore *automotive* finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, recante "*Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 maggio 2022 - Serie Generale - n. 113, emanato in attuazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 22, comma 2, del D.L. n. 17/2022;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 2, comma 5, del suddetto DPCM 6 aprile 2022, il quale stabilisce che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sopracitato DM 20 marzo 2019;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, recante "*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti*", registrato dalla Corte dei Conti il 20 settembre 2022 al n. 1030, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 232 del 4 ottobre 2022;



**VISTO** il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ed in particolare l'art. 40 che, nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello sviluppo economico effettuate entro il 31 dicembre 2022, ha fissato in 270 giorni i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal DM 20 marzo 2019, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto che prevedono termini inferiori;

**CONSIDERATO** che, tuttora, il vigente termine di 180 giorni previsto per il completamento delle operazioni di prenotazione degli incentivi non risulta sufficiente a causa dei ritardi nella consegna dei veicoli da parte di costruttori, causati dai problemi nella logistica e nella carenza di alcuni componenti;

**CONSIDERATO** ancor più che il suddetto termine di 180 giorni, rispetto all'anno in cui è stato introdotto con il DM 20 marzo 2019, non risulta più congruo sulla base delle prassi commerciali consolidate del settore *automotive* e, pertanto, considerata la necessità di individuare dei termini di completamento congrui;

**RITENUTO** di dover modificare il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del citato DM 20 marzo 2019 per la conferma delle operazioni di prenotazione dei contributi, al fine di tenere conto delle succitate problematiche e risolverle attraverso un intervento strutturale e sistematico

## **DECRETA**

### **Articolo unico**

1. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del Decreto 20 marzo 2019 citato in premessa, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti parole: "duecentosettanta giorni".
2. La modifica di cui al comma 1 si applica, oltre che alle prenotazioni effettuate a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, anche alle prenotazioni ancora in fase di



completamento alla medesima data, relativamente ai veicoli agevolabili in base alla normativa.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Il presente decreto è sottoposto al visto degli organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it).

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

